REGOLAMENTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI VARESE

Approvato dal Consiglio Direttivo in seduta straordinaria del 23.11.2010

INDICE:

- ART. 1 Scopo del Regolamento
- ART. 2 Soci
- ART. 3 Ammissione
- ART. 4 Aggregazione
- ART. 5 Quota associativa
- ART. 6 Partecipazione alle attività sezionali
- ART. 7 Sanzioni disciplinari
- ART. 8 Albi della Sezione
- ART 9 Delegati alle Assemblee del C.A.I.
- ART. 10 Assemblea dei Soci
- ART. 11 Votazioni per le cariche sociali
- ART. 12 Funzioni del Consiglio Direttivo
- ART. 13 Revisore dei Conti Supplente
- ART. 14 Decorrenza e durata delle cariche sociali
- ART. 15 Sottosezioni
- ART. 16 Gruppi e Scuole
- ART. 17 Beni patrimoniali

ART. 1 - Scopo del Regolamento

Scopo del regolamento è quello di tradurre in procedure i principi contenuti nello Statuto Sezionale e di stabilire le norme necessarie allo svolgimento delle attività della Sezione.

ART. 2 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: ordinari, familiari e giovani, benemeriti.

Il socio ordinario registrato con la qualifica di vitalizio mantiene l'adesione alla sezione con i diritti e obblighi previsti per il socio ordinario, dovendo corrispondere unicamente la quota associativa annuale per la Sede Centrale del CAI.

Il socio ordinario vitalizio che risulta irreperibile da oltre un quinquennio è considerato dimissionario a tutti gli effetti.

ART. 3 - Ammissione

Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda come previsto dallo Statuto sezionale; al richiedente deve essere rilasciata una ricevuta comprovante i versamenti effettuati, sulla quale deve essere indicata la decorrenza delle assicurazioni alle quali ha diritto, e che la domanda è soggetta ad approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione sulla base degli scopi associativi e dei principi statutari del CAI.

Il socio in via provvisoria potrà considerare accettata la propria richiesta di ammissione sin dal momento della sua presentazione, mentre nulla ricevendo in proposito entro 90 giorni dalla stessa data, potrà ritenere accettata la medesima in via definitiva.

Il Consiglio Direttivo della sezione dovrà decidere sull'accettazione delle domande di ammissione durante il primo consiglio successivo al mese nel quale le stesse sono state presentate.

In caso di mancata accettazione della domanda di iscrizione alla Sezione il Socio sarà tenuto a riconsegnare la tessera ed il distintivo ricevuti, ottenendo contestualmente il rimborso della quota versata.

L'adesione è rinnovata automaticamente negli anni successivi con il pagamento alla Sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.

Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio familiare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è legato da vincoli familiari, anche di fatto, e con cui coabita.

I Soci, con l'ammissione, s'impegnano ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della Sezione e lo Statuto ed il Regolamento generale del CAI, e ad attenersi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo sezionale.

I Soci che cambiano recapito sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Sezione ed a versare la somma stabilita a fronte delle spese di variazione.

I Soci familiari e i Soci giovani con familiari iscritti alla Sezione non hanno diritto alle pubblicazioni sociali.

ART. 4 - Aggregazione

I Soci ordinari, familiari e giovani di ciascuna sezione (sezione di appartenenza) possono liberamente aggregarsi ad altra sezione (sezione di aggregazione) rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i Soci della sola sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della sezione decide sull'accettazione delle domande di aggregazione pervenute.

Il Socio deve corrispondere alla sezione di aggregazione la quota associativa sezionale, nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci della Sezione, e riceve apposita tessera, acquisendo il diritto alla stampa sociale.

ART. 5 - Quota associativa

I Soci sono tenuti a corrispondere alla Sezione la quota associativa annuale prevista dallo statuto entro il termine stabilito del 31 Marzo di ciascun anno, salvo dimissioni scritte. Dopo tale data il bollino annuale verrà inviato in contrassegno; il mancato ritiro sarà considerato atto di dimissioni. Ai Soci sarà addebitata l'eventuale spesa per i solleciti e l'esazione ritardata.

Per i Soci benemeriti, per i familiari, i giovani, possono essere deliberate quote associative diverse da quelle previste per i soci ordinari; è inoltre facoltà della Sezione determinare quote associative diverse per i soci ordinari "Guida", "Accademico CAAI", o appartenenti a una Sezione Nazionale, o accreditati di particolari meriti distintivi, o di esonerare gli stessi dal pagamento di dette quote.

ART. 6 - Partecipazione alle attività sezionali

Alle attività sezionali possono partecipare tutti i Soci della Sezione nonché i Soci di altre sezioni. Quanto sopra salvo motivato ed insindacabile giudizio del responsabile di ogni singola attività, derivante da particolari problemi connessi con l'attività stessa.

Parimenti possono essere accolte richieste di partecipazione alle attività sezionali da parte di non Soci del C.A.I.. Ad essi, ove previsto un contributo di partecipazione, sarà richiesta una maggiorazione della quota riservata ai Soci C.A.I..

ART. 7 - Sanzioni disciplinari

Nei confronti dei Soci che non osservano le norme che regolano la vita della Sezione e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

ART. 8 - Albi della Sezione

Il Socio benemerito viene iscritto in un albo speciale della Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo e riceve un diploma firmato dal Presidente della Sezione.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività sociale può essere iscritto, con delibera del Consiglio Direttivo, anche alla memoria, in un Albo d'Onore della Sezione, con diploma firmato dal Presidente della Sezione.

All'Albo d'Onore della Sezione possono venire iscritti:

- i Soci che si sono distinti sia per meriti alpinistici che organizzativi;
- gli Accademici, le Guide e gli Istruttori Nazionali e Regionali della Sezione, gli appartenenti al Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), con almeno 20 anni di attività;
- gli Istruttori Sezionali (Aiuto istruttori) con 20 anni di attività nella Sezione;
- I Soci che hanno svolto importante attività alpinistica (prime salite prime ripetizioni ripetizioni di vie difficili e famose);
- Consiglieri con 20 anni (anche non consecutivi) di appartenenza al Consiglio;
- Soci che hanno ricoperto cariche o hanno avuto importanti incarichi in campo regionale o nazionale;
- Soci che svolgono da almeno 20 anni incarichi organizzativi e/o amministrativi in Sezione. All'Albo d'Onore verrà allegato poi un elenco dei Presidenti, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

ART. 9 - Delegati alle assemblee del C.A.I.

Nel caso di decadenza per qualsiasi motivo di un Delegato all'Assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano, il Consiglio Direttivo della Sezione proclama eletto il primo dei non eletti alla stessa carica nella più recente Assemblea generale della Sezione o, in via subordinata, provvede alla sua sostituzione con propria deliberazione, da sottoporre a ratifica nella prima Assemblea generale dei Soci.

ART. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea non può deliberare su argomenti non compresi all'ordine del giorno.

Le deleghe per la partecipazione alle Assemblee devono essere accompagnate dalla tessera di riconoscimento del Club Alpino Italiano del delegante.

Non possono essere nominati membri della commissione verifica poteri quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili alle cariche sociali.

Gli scrutatori controllano le votazioni, effettuano gli scrutini e trasmettono l'elenco dei votati – in ordine decrescente dei voti ricevuti – al Presidente dell'Assemblea. Il numero totale dei voti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle. Gli scrutatori evidenziano nell'elenco dei votati i Soci non designati ufficialmente che hanno ricevuto voti.

ART. 11 - Votazioni per le cariche sociali

Spetta al Consiglio Direttivo raccogliere le candidature per le cariche sociali e ufficializzarle nel Consiglio precedente l'Assemblea. Eventuali candidature pervenute successivamente a tale Consiglio non potranno essere inserite nelle schede di votazione, ma potranno essere oggetto di presentazione prima delle votazioni . tale candidato dovrà manifestare l'intenzione al Presidente dell'Assemblea.

Il voto per le elezioni alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. In tal caso il nominativo deve essere indicato scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella scheda, il nominativo del Socio, che deve individuare – senza possibilità di dubbio – il Socio che si intende eleggere.

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di voti, fino a coprire tutte le posizioni previste; in caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato avente maggiore anzianità di adesione continuativa al Club Alpino Italiano. Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni.

ART. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, oltre alle funzioni specificate nello statuto, determina tutte le norme che regolano l'attività sociale, (a titolo esemplificativo: l'orario di apertura della sede, l'uso del materiale bibliografico, degli attrezzi e dei materiali, la disciplina delle gite collettive, delle manifestazioni sociali e dell'attività dei gruppi e delle scuole operanti in seno alla Sezione) ed esercita la vigilanza sulle Sottosezioni, sui gruppi e le scuole, perché operino in conformità con le norme regolamentari per essi stabilite e con quelle statutarie della Sezione e del C.A.I..

ART. 13 - Revisore dei conti supplente

Alla carica di revisore dei conti supplente viene eletto il primo degli esclusi tra i candidati alla carica di revisore dei conti effettivo.

Il revisore dei conti supplente può partecipare a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo – per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o fino alla sua sostituzione nella successiva Assemblea.

ART. 14 - Decorrenza e durata delle cariche sociali

Gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione o nomina e, giunti al termine del loro mandato, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione o nomina dei loro sostituti.

ART. 15 - Sottosezioni

Il Consiglio direttivo della Sezione fissa le zone di attività entro le quali le Sottosezioni possono espletare le loro funzioni amministrative, svolgere opera di propaganda e di proselitismo, organizzare attività che devono rispettare gli scopi statutari della Sezione.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, nè di autonomia patrimoniale, nè di autonomia economica al di fuori della normale amministrazione.

Le Sottosezioni sono rappresentate ad ogni effetto dal Reggente della Sottosezione ed amministrate dal Consiglio di Reggenza secondo le direttive dell'Assemblea generale dei propri soci.

Il Consiglio di Reggenza, eletto dall'Assemblea generale dei Soci della Sottosezione, è composto dal Reggente, da un Vice Reggente e da cinque Consiglieri.

I membri del Consiglio di reggenza durano in carica tre anni e vengono rinnovati per un terzo ogni anno, tutti possono essere rieletti.

Il Consiglio di reggenza nomina il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio di reggenza e che in questo caso specifico non hanno diritto di voto.

Il tesoriere ed il Segretario durano in carica 3 anni e sono rinominabili.

Per l'attribuzione delle cariche e per il funzionamento del Consiglio di Reggenza valgono, in quanto applicabili, i criteri vigenti per il Consiglio Direttivo sezionale; per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza del Reggente o del Vice Reggente e di almeno altri tre consiglieri.

Un Socio non può contemporaneamente far parte del Consiglio Sezionale e del Consiglio di Reggenza.

Delle riunioni consiliari e assembleari dovrà essere redatto verbale che dovrà essere inviato alla Sezione.

Il Reggente della Sottosezione partecipa alle riunioni consiliari della Sezione con diritto di prendere la parola ma non di voto, e con facoltà di delega.

Il Reggente della Sottosezione deve relazionare annualmente il Consiglio Sezionale sull'attività svolta e che si intende svolgere e sulle linee programmatiche della Sottosezione.

Alle riunioni consiliari ed assembleari delle Sottosezioni deve essere invitato il Presidente della Sezione con diritto di parola ma non di voto, e con facoltà di delega.

Le Sottosezioni dovranno tenere una contabilità delle proprie operazioni e predisporre un rendiconto annuale per l'approvazione alla propria Assemblea dei Soci con le proposte di destinazione dell'avanzo di gestione o di copertura del disavanzo, nonché un bilancio preventivo per l'anno successivo. Gli stessi, unitamente ai relativi verbali di Consiglio e dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Sezione in tempo utile per l'Assemblea ordinaria della medesima.

Le operazioni delle Sottosezioni fanno parte della contabilità della Sezione e pertanto i relativi dati e documenti dovranno essere trasmessi al Tesoriere della Sezione nei termini dallo stesso previsti.

Le decisioni dell'Assemblea Sezionale sono prevalenti rispetto a quelle delle Sottosezioni.

Gli acquisti di beni patrimoniali, le spese, e le operazioni finanziarie al di fuori della normale amministrazione dovranno essere preventivamente concordati con il Consiglio della Sezione.

Le quote sociali e le aliquote di pertinenza della cassa delle Sottosezioni per le necessità amministrative ed organizzative sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo sezionale; in nessun caso le quote sociali delle Sottosezioni potranno essere diverse da quelle della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle Sottosezioni risponde nei confronti sia dell'Associazione, sia dei Soci e dei Terzi, il Consiglio di Reggenza della Sottosezione, nonché personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione.

L'Assemblea dei Soci della Sottosezione può deliberarne lo scioglimento con le modalità previste dall'ordinamento della stessa.

Nel caso di gravi irregolarità o di gravi turbative nel normale svolgimento dell'attività di una Sottosezione la Sezione può deliberarne lo scioglimento se il solo scioglimento del Consiglio di Reggenza appaia mezzo inidoneo allo scopo.

Il Consiglio della Sezione può inoltre deliberare lo scioglimento di una Sottosezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del C.A.I.

ART. 16 - Gruppi e Scuole

La Sezione può costituire Scuole, e Gruppi interni costituiti da Soci della Sezione, secondo un criterio omogeneo di attività specialistica, compatibile con le finalità del CAI.

La costituzione avviene con delibera del Consiglio Direttivo a seguito di proposta del Presidente, per i Gruppi anche su richiesta di un numero minimo di 25 Soci.

Le Scuole ed i Gruppi hanno carattere continuativo; possono essere sciolti in qualunque momento da parte del Consiglio Direttivo a seguito di motivata proposta avanzata dal Presidente sezionale anche su richiesta scritta della Scuola o del Gruppo.

Le Scuole ed i Gruppi hanno autonomia tecnico-organizzativa, devono relazionare annualmente il Consiglio Direttivo sezionale sull'attività svolta e da svolgere, nonchè sulle proprie linee programmatiche; devono essere coerenti con le indicazioni adottate dal Consiglio della Sezione.

Le Scuole ed i Gruppi non hanno rappresentanza esterna e pertanto non possono impegnarsi direttamente nei confronti di terzi se non espressamente delegati dal Consiglio Direttivo della Sezione, non possono inoltre avere patrimonio autonomo e conseguentemente qualsiasi bene acquisito da una Scuola o da un Gruppo è patrimonio della Sezione, ed il Consiglio Direttivo della stessa potrà deciderne un utilizzo anche per altre attività sociali.

Ogni Scuola o Gruppo può utilizzare contributi finanziari erogati dalla Sezione, precedentemente deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, a seguito di richiesta del Direttore o coordinatore; può anche, analogamente, utilizzare risorse aggiuntive messe a disposizione della Sezione da parte di terzi (organismi del CAI e soggetti esterni all'associazione) specificatamente finalizzate per uno scopo preciso ricadente nelle attività della Scuola o Gruppo.

Ogni Scuola o Gruppo ha facoltà di effettuare raccolte di fondi al suo interno con finalizzazione a specifiche spese connesse con lo svolgimento delle attività, di cui deve essere chiesta preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo della Sezione da parte del Direttore o Coordinatore.

Le Scuole ed i Gruppi devono tenere una contabilità delle proprie operazioni i cui dati devono essere trasmessi al Tesoriere della Sezione nei termini dallo stesso previsti. Eventuali avanzi di attività svolte devono essere messe a disposizione della Sezione.

In nessun caso le Scuole ed i Gruppi possono procedere ad acquisti di beni patrimoniali nè effettuare spese diverse da quelle normalmente sostenute nelle proprie attività, se non espressamente concordate con il Consiglio della Sezione.

Ogni Scuola e Gruppo è dotato di un proprio regolamento che può prevedere:

- gli scopi, ed eventualmente l'intestazione;
- i criteri di adesione e le caratteristiche di competenza tecnica se prevista e necessaria, graduata in base ai livelli individuati dalle disposizioni normative del CAI;
- i criteri di cessazione dell'adesione;
- la presenza di una riunione degli aderenti, la periodicità minima della stessa, le attribuzioni, le modalità di convocazione e di voto e le maggioranze deliberative (di queste riunioni dovrà essere redatto verbale);
- le attività, i mezzi finanziari, le dotazioni di materiale tecnico;
- i corsi con i relativi criteri di programmazione e organizzazione, con specifico rinvio alle normative superiori del CAI.
- i criteri di nomina tra gli aderenti di un Coordinatore o Direttore, la durata della carica, (se figura

tecnica le caratteristiche dovranno assolvere alle competenze richieste dagli Organismi del CAI);

- l'eventuale presenza di un vice coordinatore o Vice direttore e di un segretario, precisandone le attribuzioni e la durata in carica;
- che un numero ristretto di aderenti (Direttivo o Commissione) coadiuvi il Coordinatore o Direttore nelle sue attività, indicandone il numero dei componenti, le modalità di nomina, gli scopi, la durata in carica ed il funzionamento;
- la previsione per alcune figure della Scuola o Gruppo di aggiornamenti periodici, con le caratteristiche di massima ed eventualmente con specificazione dei casi di obbligatorietà;
- i casi e le modalità di modifica del regolamento.

I regolamenti delle Scuole e dei Gruppi non possono contenere norme in contrasto con le disposizioni degli Organi Centrali del CAI e della Sezione.

Le Scuole ed i Gruppi sono tenuti al rispetto del regolamento di contabilità e del regolamento delle attività collettive approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Beni patrimoniali

L'acquisizione di qualsiasi bene avviene su proposta del responsabile di un gruppo interno o di una Scuola o di un membro del Consiglio, e deve essere approvato dal Consiglio Sezionale o, in caso di urgenza, dal Presidente.

Tutti i beni sono di proprietà della Sezione, possono essere assegnati in uso temporaneo al gruppo interno o alla scuola o al responsabile dell'attività o escursione che ne abbiano fatta richiesta, ai quali è attribuita la loro tutela.

Il presente Regolamento può essere integrato o modificato solo con delibera del Consiglio sezionale.